CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

COMUNI DI VIDIGULFO, CERTOSA DI PAVIA E MIRADOLO TERME

Piazza I Maggio 4 – 27018 Vidigulfo (PV)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE .

PERIODO 01.10.2017 / 30.09.2022

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato disciplina i rapporti contrattuali relativi la concessione del servizio di riscossione delle seguenti entrate comunali:

" gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, in acronimo ICP;

" gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva dei diritti sulle Pubbliche Affissioni inclusa la materiale affissione dei manifesti, in acronimo DPA;

" gestione, accertamento, riscossione volontaria e coattiva della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, in acronimo TOSAP;

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La decorrenza prevista è dal 01.10.2017 al 30.09.2022. Nel caso in cui la normativa lo consenta il contratto potrà essere prorogato per pari periodo. Nelle more della procedura diretta all'individuazione di un nuovo contraente, potrà farsi luogo ad una proroga tecnica di 6 mesi. Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente appalto, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata. In caso di abolizione delle entrate locali summenzionate, le parti addiverranno ad una modifica convenzionale del contratto e al riequilibrio del sinallagma contrattuale.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire che il servizio venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni, il concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà disporre per la consegna dei manifesti di un apposito recapito.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Tutte le prestazioni oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

Il Concessionario subentrerà per tutta la durata della concessione al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. 507/93 e si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con i contribuenti ed in tutte le fasi del procedimento per l'intero periodo della concessione.

Il Concessionario sarà comunque esonerato da ogni responsabilità per atti posti in essere su espressa disposizione dell'Autorità comunale e sui quali il Concessionario abbia manifestato le proprie riserve, riconosciuti successivamente non conformi alle leggi ed alle disposizione dell'Autorità comunale.

In relazione ai servizi oggetto della concessione le attività si articoleranno come di seguito riportato:

a) gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell'attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti l'applicazione dei tributi in oggetto;

b) censimento di tutte le partite soggette ai tributi in questione;

c) accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione dei tributi con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;

d) riscossione delle entrate di cui sopra;

e) riscossione coattiva di dette entrate;

f) servizio pubbliche affissioni con materiale affissione dei manifesti.

Gestione ordinaria

- ricezione delle denunce da parte dei contribuenti;
- calcolo dell'imposta/canone;
- emissione del bollettino ccp per il pagamento dovuto;
- formazione elenchi dettagliati per contribuente contenenti l'indicazione delle somme da pagare in relazione alle denunce effettuate, previa verifica dei dati anagrafici;

Attività di accertamento/censimenti

- verifica della correttezza formale delle denunce ricevute;
- riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti;

- emissione e notifica di "avvisi di accertamento" in caso di errori formali per ritardati od insufficienti pagamenti;

- verifica, attraverso controlli mirati sul posto integrati dalle notizie reperite nelle banche dati, della corrispondenza delle denunce effettuate dai contribuenti (recupero elusione);

- ricerca, con le stesse modalità sopra specificate, dei cespiti imponibili sottratti alla tassazione (recupero evasione);

- emissione e notifica di "avvisi di accertamento" nei casi riscontrati di elusione ed evasione;

- gestione del contenzioso con attivazione di strumenti quali l'accertamento con adesione o la rettifica in autotutela ovvero con la costituzione in giudizio presso le competenti commissioni tributarie.

Riscossione Volontaria

- ricezione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti anche in funzione degli avvisi di scadenza prodotti dall'attività di gestione ordinaria;

- esazione dei diritti sulle pubbliche affissioni nella misura prevista dal tariffario comunale;

- rendicontazione analitica dei pagamenti ricevuti;

- riversamento.

4.1 Servizio Pubbliche Affissioni

Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni dei manifesti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 nonché del Regolamento Comunale negli spazi ad esse appositamente riservati.

E' consentita l'affissione diretta da parte dei privati negli spazi di loro pertinenza e previo pagamento dell'imposta dovuta.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

Nessun manifesto potrà essere affisso se non munito, in modo ben visibile, del timbro a calendario indicante la data dell'ultimo giorno nel quale il manifesto stesso dovrà restare esposto al pubblico.

L'attività si articolerà altresì in:

a) ricezione delle prenotazioni e commissioni per l'effettuazione delle affissioni tramite il servizio pubblico e riscossione dei relativi diritti;

b) materiale affissione dei manifesti consegnati;

c) invio, dietro richiesta, della nota posizioni delle affissioni effettuate (nota posizioni);

d) deaffissione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;

e) emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione al Comando di Polizia Locale.

Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria nonché straordinaria degli esistenti impianti comunali per l'affissione dei manifesti ovvero di quelli installati.

Affissioni d'urgenza

La maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9 del D.Lgs 507/93, relativa ai servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, in considerazione della particolarità della prestazione, è attribuita interamente al concessionario. I servizi in argomento sono prestati su espressa richiesta dell'utente.

Consegna degli impianti al termine della concessione

All'avvio del servizio in concessione il Comune provvederà, con apposito verbale, alla consegna degli impianti per le pubbliche affissioni. Alla scadenza del contratto il Concessionario è tenuto a consegnare tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, compresi quelli installati ex novo nel corso della concessione, in piena efficienza.

Qualora, per volontà ovvero motivazioni attribuibili al Comune concedente, la concessione terminasse anticipatamente rispetto alla naturale scadenza contrattuale, l'Amministrazione comunale riconoscerà al concessionario il valore degli impianti installati ex novo in misura pari ai restanti ratei di ammortamento.

ART.5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Il Concessionario, in applicazione di quanto previsto dall'art. 52, comma 6 del d.lgs. 446 del 15/12/1997, è facilitato a fare ricorso, oltre che ai ruoli esattoriali, alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/10/1910 n. 639, e a valersi dell'ufficiale di riscossione istituito con la L. 265 del 22/11/2002 ed è a carico del Concessionario che ha eseguito gli accertamenti ogni onere conseguente alla procedura esecutiva, anche dopo la scadenza della concessione relativamente agli atti notificati entro il periodo di gestione. La nomina degli ufficiali di riscossione dovrà essere effettuata ai sensi della normativa vigente. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna al Comune degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell'elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all'acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi. E' prevista la eventuale gestione stralcio per atti di accertamento e/o rettifica da riemettere dopo la scadenza contrattuale, dietro espressa richiesta e motivazione del Concessionario.

ART.6 - ATTIVITA' PROCESSUALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, fermo quanto previsto da particolari disposizioni del presente capitolato, ove convenuto in giudizio, in tutti i casi di impugnazione, a qualsiasi titolo, degli atti della procedura di ricognizione e riscossione delle entrate dell'ente di cui agli art. 1 del presente capitolato, sta in giudizio con oneri esclusivamente a proprio carico.

ART. 7 - ATTIVITA' GESTIONALI

L'attività gestionale del Concessionario deve essere garantita mediante strumenti software adeguati. La banca dati che andrà a costituirsi a cura del Concessionario dovrà contenere almeno i dati previsti al punto Gestione Ordinaria (5.1,5.2).

Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà consegnare la banca dati completa, aggiornata alla scadenza della stessa.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento delle attività innanzi specificate, il Concessionario si impegna a versare un canone annuo fisso pari a ICP e DPA euro 7.500,00 (settemilacinquecento), TOSAP euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento), aumentati del valore offerto in sede di gara.

Nel caso di introduzione, di entrare relative alla presente convenzione derivanti da provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali del presente capitolato, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intendono automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata. In caso di abolizione di entrate locali, le parti addiverranno ad una modifica convenzionale della convenzione e al riequilibrio del sinallagma contrattuale.

Ai fini della determinazione del compenso spettante al concessionario, in applicazione dell'esclusiva ad esso conferita, concorrono anche le somme eventualmente incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti.

L'ammontare dei canoni oggetto del presente capitolato saranno versati alla Tesoreria Comunale in rate trimestrali, con scadenza posticipata, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo alle scadenze riportate di seguito:

" 31 marzo;

" 30 giugno;

" 30 settembre;

" 31 dicembre.

Eventuali ritardi nei versamenti comporteranno l'applicazione degli interessi, al saggio legale vigente nel periodo di riferimento, sulle somme non versate che possono essere recuperate dal comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910 n.639.

Somme eventualmente rimborsate ai contribuenti sono detratte dall'ammontare dovuto al Comune alle scadenze sopra indicate.

ART. 9 - DOCUMENTI CONTABILI E LINEE OPERATIVE

Il concessionario dovrà istituire i seguenti documenti:

a. una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale e preventivamente timbrati e vidimati dal Dirigente comunale competente o suo delegato, da utilizzare per ogni pagamento nonché per i rimborsi di imposta o diritto che devono contenere oltre al nominativo del contribuente, la

causale del versamento, l'importo distinto nelle sue componenti ed infine i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente ovvero della bolletta di incasso;

b. un elenco dei contribuenti nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento e nel caso di pagamento rateale il numero di rate convenute e gli estremi dei pagamenti dei pagamenti successivi nonché il titolo del pagamento;

c. un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi , nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi suddiviso per tipologia di entrata;

d. un registro di stampa delle riscossioni e dei rimborsi giornalieri distinti secondo le loro componenti, debitamente vidimato dal Dirigente comunale competente; o suo delegato;

e. un registro di carico dei bollettari di cui alla lettera a) preventivamente vidimato dal Dirigente comunale competente o suo delegato, sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

Ogni eventuale correzione apportata ai documenti indicati al comma precedente dovrà lasciare ben visibili i dati errati; le bollette errate devono essere annullate e non asportate ovvero distrutte.

I documenti previsti al comma 1 potranno essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, con idonei stampati opportunamente predisposti e come sopra vidimati.

Oltre ai documenti previsti al punto 1. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti;

b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale riferite alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

È fatto obbligo alla società concessionaria di istituire un apposito conto corrente postale dedicato al Comune di CERTOSA DI PAVIA

Entro 20 giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'articolo 9 la società concessionaria dovrà compilare riepilogo degli incassi effettuati con l'indicazione del tributo e del relativo importo.

La documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere conservata dal concessionario e messa a disposizione del comune e degli organi competenti al controllo per la durata del contratto e, al termine della concessione, previa verifica e compilazione di verbale, dovrà essere consegnata, entro i successivi trenta giorni, al comune.

È fatto obbligo al concessionario di non emettere atto alcuno dopo la scadenza della concessione, mentre lo stesso concessionario è legittimato a riscuotere le somme riferite ad accertamenti notificati entro il termine di vigenza contrattuale, anche attraverso attivazione della procedura della riscossione coattiva; al termine della concessione, il concessionario è tenuto comunque a consegnare al comune gli atti insoluti.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.

E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune, nonché le tariffe approvate dal Comune :

a. designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione così come previsto dall'art. 11 e dall'art. 74 del D. LGS. 507/93;

b. agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 11.9.2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente;

c. designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni;

d. comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi d cui all'art. 17 del D. LGS. 81/08.

Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.

e. è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti;

f. si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate;

g. avvia tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune;

h. realizza il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune;

i. terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione, gli Organi e i dipendenti Comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, il concessionario è tenuto a comunicare, ai Settori comunali competenti, tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.

Per i suddetti motivi la ditta deve depositare, prima della sottoscrizione del contratto, copia di polizza assicurativa di massimale unico (per sinistro, persona o cosa) di € 2.000.000,00. Tale polizza dovrà essere comprensiva della responsabilità verso terzi e della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del servizio o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a cooperare con il concessionario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato in concessione. In particolare:

" metterà a disposizione del concessionario le banche dati necessarie per la corretta gestione dei servizi fornendo altresì tutti gli aggiornamenti che interverranno;

" comunicherà con sollecitudine gli aggiornamenti e le modifiche dei regolamenti comunali che possano incidere sull'erogazione del servizio in concessione;

" promuoverà il coordinamento tra i servizi comunali interessati e la società concessionaria.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, costituita secondo le modalità di cui alla cauzione provvisoria, per un importo pari al 10% del valore contrattuale riportato nell'offerta economica dell'aggiudicataria ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016.

La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio; essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

La cauzione viene prestata a garanzia:

del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata AR, e conseguente costituzione in mora del Concessionario.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione delle attività di riscossione.

ART. 14 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali.

Il Concessionario dovrà osservare per tutta la durata della concessione nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati

nell'esecuzione dei servizi oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione il trattamento derivante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compreso quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze del Concessionario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune procederà alle segnalazioni agli organi interessati ed assegnerà al Concessionario il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Nel caso in cui il Concessionario non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuto affidamento del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Il personale del concessionario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.

Il Concessionario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e successive integrazioni e modifiche.

Il personale del Concessionario dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Comune committente e agli ordini impartiti dal Concessionario.

Il Concessionario è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento.

Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla ditta concessionaria saranno raccolti e conservati presso la sede del concessionario, nella responsabilità del Responsabile pro - tempore e, successivamente, presso l'archivio sito nella sede comunale sotto la responsabilità del funzionario preposto. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:

" per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'affidamento della concessione e della stipula del contratto, la Ditta è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di decadenza della concessione medesima;

" i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

a. al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

b. a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e del D. lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di affidamento di pubblici servizi.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del Regio decreto 827/24.

Le condizioni offerte dal concessionario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Nei termini indicati dal Comune il Concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto comprensiva della cauzione definitiva di cui all'art. 14.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, l'aggiudicatario provvisorio viene dichiarato decaduto, il comune escute la cauzione provvisoria e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 17 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:

" il presente capitolato d'oneri;

" le norme previste nel disciplinare di gara;

" la documentazione presentata in sede di gara;

" il progetto di gestione inerente la programmazione del servizio redatto dal concorrente concessionario e presentato in sede di gara.

ART. 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE

Le condizioni saranno riviste tra le parti nel caso in cui intervenissero disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

" perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge dei Regolamenti e di tutte le orme che regolano espressamente la materia di cui al presente capitolato;

" accettazione dei servizi oggetto della concessione per quanto attiene alla perfetta gestione.

ART.19 - COORDINAMENTO E VIGILANZA

Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, in merito a tutte le attività oggetto del presente capitolato.

I competenti uffici del Comune curano i rapporti con il concessionario, vigilando sulle attività oggetto del presente capitolato.

Per le attività espletate il Concessionario è tenuto, in qualunque momento, a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti.

Le eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione Comunale in merito a mancanze contrattuali o a ritardi, saranno notificate al Concessionario, che dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni, fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione stessa ed eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 24. Qualora l'Amministrazione Comunale riterrà la sussistenza dei presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il concessionario dovrà trasmettere annualmente un rendiconto annuale sull'andamento della propria attività entro il 20 gennaio di ogni anno.

ART. 20 - PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale previa contestazione di cui al precedente art. 21 comma 4 che vanno da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale.

La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 4.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione.

ART. 21 - DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289 :

a) per la cancellazione dall'albo;

b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata o non avere aperto la sede di cui all'art. 4 entro 60 giorni dall'inizio del servizio ;

c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;

d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, regolarmente contestati nelle forme previste dal precedente art. 21, comma 4, e le cui controdeduzioni da parte del Concessionarie non siano state considerate esaustive;

ed inoltre, per:

f) cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc.. a carico del Concessionario;

g) sospensione o abbandono volontario del servizio;

h) violazione del divieto di cessione del contratto e di sub-concessione dello stesso sotto qualunque forma, anche temporanea.

In caso di decadenza nel corso della concessione, il comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Il Concessionario, decaduto dalla concessione, cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle attività di cui all'art.1.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 21, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

a) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune;

b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;

c) in caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art.21.

ART. 23 - VARIAZIONI E RECESSO

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche di legge i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza e non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze ristabilendo il sinallagma contrattuale.

ART. 24 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

A norma dell'art. 63 e 125 5 D.Lgs. 50/2016, nonchè dell'art. 4 del disciplinare di gara l'Amministrazione Comunale potrà richiedere alla Società aggiudicataria, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, prestazioni aggiuntive o estensioni di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione, se non viene ricomposta in via bonaria è rimessa al competente foro di Pavia.

ART. 26 - RICORSI

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) spetta al Concessionario.

ART. 27 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e tariffe Comunali.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.